

STATUTO

PARTE I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risulta costituito il Consorzio per la gestione dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola.

L'Istituto è intitolato al suo primo presidente, già Prefetto della Liberazione, Piero Fornara.

La sede legale è in Novara. Per una migliore organizzazione e articolazione dell'attività sul territorio, possono comunque essere costituite sezioni di zona, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione e decisione dell'Assemblea.

L'Istituto è associato all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri "Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea" riconosciuto quale Agenzia di formazione accreditata presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito e ha il sostegno finanziario della Regione Piemonte ai sensi della Legge regionale n. 28 del 28.4.1980.

ART. 2 - COMPITI E FINALITÀ

L'Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola "Piero Fornara" ispira la propria attività ai valori e agli ideali di democrazia, partecipazione, libertà e pluralismo culturale espressi dalla lotta di Liberazione e contenuti nella Costituzione repubblicana.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

In particolare, l'Istituto orienta la propria attività verso i seguenti obiettivi:

- a) raccogliere e ordinare il materiale documentario e bibliografico, le fonti orali e audiovisive della storia contemporanea inerenti al patrimonio ideale, culturale, politico e sociale del territorio novarese e del Verbano Cusio Ossola;
- b) promuovere la conoscenza e lo studio attraverso l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca in campo storico, socio-antropologico, politico ed economico sia a livello locale, sia regionale e nazionale;
- c) assicurare la divulgazione dei risultati degli studi promossi attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei (pubblicazioni anche periodiche, convegni, seminari, mostre, ecc.);
- d) fornire al pubblico l'assistenza e i servizi culturali indispensabili alla promozione della ricerca nei settori archivistico e di biblioteca;
- e) fornire mezzi e supporti per la formazione professionale dei giovani ricercatori e degli operatori nei servizi culturali di cui al comma d);
- f) promuovere, in considerazione dei protocolli d'intesa in vigore, la collaborazione con gli uffici scolastici territoriali e gli organismi scolastici deputati, l'attività didattica nel settore della storia contemporanea sia attraverso la predisposizione di specifici strumenti e supporti sia attraverso l'organizzazione di incontri, lezioni, corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti;
- g) contribuire allo sviluppo dell'attività culturale e di ricerca della federazione degli Istituti storici della Resistenza sia in campo nazionale sia regionale;
- h) promuovere la collaborazione e l'integrazione dei servizi fra gli enti culturali presenti sul territorio di propria competenza.
- i) L'Istituto ha competenza sull'intero territorio novarese e del Verbano Cusio Ossola.

ART. 3 - ENTI ADERENTI

Fanno parte del Consorzio tutti gli Enti che vi hanno aderito con la stipula della Convenzione, rappresentati dai sindaci e/o presidenti pro tempore degli Enti aderenti.

ART. 4 - ADESIONE AL CONSORZIO E RECESSO

Possono aderire al Consorzio i Comuni delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, le Unioni montane e altri Enti pubblici che lo richiedano, avendo approvato il presente Statuto e la relativa convenzione, qualora intervenga, sulla domanda, la favorevole deliberazione dell'Assemblea assunta dalla maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino non meno del 51% delle quote di cui all'art. 5.

Dopo l'accoglimento della domanda il rappresentante dell'Ente aderente procederà alla sottoscrizione della Convenzione costitutiva.

L'adesione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'accoglimento della domanda per le istanze di nuove adesioni pervenute entro il 31 ottobre di ogni anno.

Ciascun Ente ha facoltà di recedere dal Consorzio. Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio dell'Ente membro e inoltrato al Consorzio unitamente a copia della relativa deliberazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il recesso deve essere sottoposto all'Assemblea - nella prima adunanza successiva alla data di ricevimento - per la formale presa d'atto.

Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della presa d'atto da parte dell'Assemblea. In caso di recesso volontario di un Ente partecipante al Consorzio, lo stesso dovrà rinunciare ai diritti di proprietà sul patrimonio del Consorzio, rimarrà obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso e dovrà impegnarsi a versare fino alla loro scadenza le rate per l'ammortamento dei mutui e/o prestiti pluriennali, contratti o deliberati fino al momento del recesso.

ART. 5 - QUOTE DI RAPPRESENTANZA

Le quote percentuali di rappresentanza degli Enti consorziati sono correlate alle percentuali delle quote contributive degli Enti rispetto al totale e risultano le seguenti:

Provincia di Novara	21%
Provincia del VCO	21%
Comune di Novara	10%
Comune di Verbania	4%
Altri Enti consorziati	44%

per un totale pari appunto al 100% delle quote.

Tali percentuali potranno essere variate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, in presenza di uno scostamento, superiore al 5% delle quote contributive, calcolato tra la somma delle percentuali relative ai quattro Enti maggiori (le due province più i due comuni capoluoghi) e quella relativa al totale delle percentuali degli altri Enti consorziati.

Le singole quote di rappresentanza riferite agli "Altri Enti consorziati" sono calcolate e aggiornate sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

Agli oneri per il funzionamento dell'Istituto, il Consorzio provvede mediante:

- a) le quote annuali di partecipazione deliberate dall'Assemblea;
- b) il contributo della Regione Piemonte;
- c) gli eventuali contributi di Enti, Associazioni, Fondazioni bancarie e privati;
- d) i proventi dei servizi prestati;
- e) i proventi dei contratti di sponsorizzazione previsti dalla legge.

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

I rapporti finanziari tra gli enti consorziati sono regolati da apposita convenzione, allegata al presente Statuto.

PARTE II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO

ART. 7 - ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Gli organi istituzionali del Consorzio, ai sensi dell'art. 114, comma 3 D.lgs. 267/2000, sono i seguenti:

- a) l'Assemblea consorziale;
- b) il Presidente dell'Assemblea;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Presidente del Consorzio.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati secondo quanto stabilito dagli articoli 3 e 4, in conformità all'art. 31, 4° comma D.lgs. 267/2000 e cioè i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Province e degli altri Enti. Sono ammesse deleghe permanenti o temporanee, anche per una sola riunione, rivolte a soggetti non facenti parte dell'Assemblea, purché abbiano i requisiti per essere nominati rappresentanti e siano amministratori o elettori dell'Ente rappresentato. I nominativi di detti rappresentanti devono essere comunicati al Consorzio, al più tardi al momento della seduta, completi dell'atto di delega. Nella riunione di insediamento l'Assemblea nomina, al suo interno, il proprio Presidente con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino non meno del 51% delle quote di cui all'art. 5.

I membri dell'Assemblea durano in carica fino al termine del loro mandato. Allo scadere del mandato durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

L'Assemblea Consorziale, in qualità di organo rappresentativo dell'Istituto, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Consorzio ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla sua attuazione. Adempie alle funzioni specificatamente a essa demandate dalle leggi statali e regionali, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti previsti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi costituzionali della pubblicità e della legalità onde garantirne il buon andamento e l'imparzialità.

Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea consorziale (compreso lo svolgimento delle sedute in videoconferenza) sono previste nel Regolamento sul funzionamento degli Organi.

In particolare, compete all'Assemblea:

- a) nominare il Presidente del Consorzio e gli altri membri del Consiglio di amministrazione e pronunciarne la revoca e la decadenza;
- b) approvare annualmente il programma dell'attività dell'Ente predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- c) determinare la quota annuale di partecipazione degli Enti consorziati;
- d) approvare entro il 31 dicembre il programma dell'attività dell'Ente predisposto dal Consiglio di amministrazione e il bilancio preventivo annuale e pluriennale del Consorzio ed entro il 30 aprile il conto consuntivo e la relazione del Consiglio di amministrazione sui risultati dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e sull'andamento del Consorzio. Tale relazione viene trasmessa a ciascuno degli Enti consorziati non più tardi del mese di settembre;
- e) deliberare in merito all'ammissione al Consorzio di altri Enti a norma degli articoli 4 e 5;
- f) prendere atto delle modifiche dello Statuto e della convenzione approvate con il procedimento di cui all'art. 34;
- g) deliberare sull'affidamento del servizio di tesoreria;
- h) nominare l'Organo di revisione economico-finanziaria e il Comitato scientifico;
- i) stabilire i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto;
- j) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione di eventuali rappresentanti del Consorzio presso enti e istituzioni.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'art. 42 D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, SESSIONI E ADUNANZE

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione (e delle sue variazioni) e del rendiconto della gestione, per gli adempimenti di verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione di programmi e progetti e per tutti gli altri incombenti previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento di cui all'art. 7. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, distintamente per la prima e per la seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno 24 ore dopo, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati agli Enti a mezzo di posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente. L'Assemblea può essere convocata in località diversa da quella in cui ha sede il Consorzio, purché ciò risulti dall'avviso di convocazione.

Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del consorzio e sul sito Internet dell'istituto. Presso la segreteria del consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea e dei Consiglieri degli enti aderenti al consorzio.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni e apprezzamenti di carattere riservato su persone e che possano comunque inerire la sfera della riservatezza tutelata dalla specifica normativa in materia.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno 1/5 degli Enti consorziati e siano rappresentate almeno il 51% delle quote di rappresentanza di cui all'art. 5. In seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, le riunioni sono valide purché i membri presenti rappresentino almeno 1/10 degli Enti consorziati e il 51% delle quote di cui all'art. 5.

Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 10% delle quote di cui all'art. 5, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, lo/gli interessati informa/no il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi. Può essere altresì convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, che fissa contestualmente il giorno della seduta, e per deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La prima seduta dopo il rinnovo dell'Assemblea consorziale è presieduta dal rappresentante più anziano di età.

Gli adempimenti di cui al presente articolo sono assolti dal Consigliere Delegato dal Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente della stessa.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea del Consorzio sono svolte dal Direttore Amministrativo

ART. 10 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio sono approvate a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino non meno del 51% delle quote di cui all'art. 5, fermi restando eventuali previsioni statutarie ovvero obblighi di legge che prevedano maggioranze o sistemi di voto diversi.

ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo che la legge attribuisce ai componenti dell'Assemblea sono disciplinate dal regolamento.

ART. 12 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea consortile, nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto, come indicato dagli articoli 7 e 8 dello stesso.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte da un suo delegato.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si compone del Presidente del Consorzio che lo presiede e di otto consiglieri.

Ad esso partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo e il Direttore scientifico.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno il 25% degli Enti membri dell'Assemblea, essendo rappresentato almeno un terzo delle quote, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. L'elezione avviene a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino non meno del 51% del totale delle quote di cui all'art. 5.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti di decadenza e revoca sono disciplinati dalle leggi.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma terzo, non possono contemporaneamente far parte del Consiglio di amministrazione gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado. Il Presidente del Consorzio e il Consiglio di amministrazione, esclusi i casi di dimissioni singole, durano in carica quattro anni. Essi restano comunque in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Le dimissioni del Presidente del Consorzio o di oltre la metà dei componenti del Consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno, fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità stabiliti dalla legislazione in vigore.

Deve essere garantita in misura tendenzialmente paritaria la rappresentanza di genere e delle componenti territoriali.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio.

Ad esso compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Assemblea consorziale e che non siano attribuiti al Presidente o ad altri organi del Consorzio. In particolare:

- a) propone all'Assemblea i regolamenti, ad eccezione di quelli che la legge attribuisce alla competenza dell'organo esecutivo;
- b) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea (articolo 48 comma 3 del TUEL);
- c) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti all'Assemblea, al Presidente o al Direttore amministrativo;
- d) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea;
- e) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore scientifico;
- f) nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta i provvedimenti di assunzione e di cessazione e quelli disciplinari e di sospensione dalle rispettive funzioni del personale, non riservati ad altri organi;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) autorizza il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto e approva le transazioni;
- j) stabilisce la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; approva la dotazione organica e le relative variazioni;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa dell'Assemblea;
- l) promuove e attua, sentito il Comitato scientifico, manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statuari.

Il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio di funzioni organizzative:

- a) decide in ordine alle controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato organizzativo-funzionale, sentito il Direttore amministrativo;
- c) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dall'Assemblea, sentito l'Organo di revisione economico-finanziaria;
- d) riferisce all'Assemblea consorziale della propria attività secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

ART. 15 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, secondo le modalità previste dal regolamento. È consentito lo svolgimento delle sedute in videoconferenza.

Esso delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dalle leggi dello Stato e dallo Statuto.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive della persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Consiglio stesso. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione sono curate dal Direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Direttore amministrativo non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea dal consigliere più giovane di età. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Direttore amministrativo.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è a capo del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 17 - COMPETENZE

Il Presidente, in qualità di capo del Consorzio:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo del Consiglio di amministrazione, promuovendo e coordinando l'attività dei consiglieri;
- c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Consorzio;
- d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente e, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- e) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- f) propone al Consiglio di amministrazione la sospensione dei dipendenti dell'Istituto nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- g) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi vigenti;
- h) adotta, in caso di assoluta necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;
- i) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio.

ART. 18 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è il Consigliere che riceve dal Presidente delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, i Consiglieri esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine dell'anzianità d'età.

PARTE III ORGANI DI GESTIONE E UFFICI

ART. 19 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è costituito da dieci studiosi nominati dall'Assemblea, su designazione del Consiglio di amministrazione. I predetti membri del Comitato scientifico, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione, fino all'insediamento dei loro successori. Sono inoltre membri di diritto i ricercatori dell'Istituto, dipendenti, comandati o distaccati. Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio di amministrazione la designazione di altri studiosi in presenza di membri dimissionari.

Le sedute sono convocate e presiedute dal Direttore scientifico e possono essere effettuate in videoconferenza, come previsto dalle norme regolamentari che disciplinano il funzionamento della stessa. A uno dei ricercatori il Comitato affida la funzione verbalizzante.

Il Comitato scientifico può essere convocato su richiesta di 2/5 dei componenti.

Il Comitato scientifico ha il compito di elaborare i programmi di ricerca e di provvedere alla loro attuazione. In particolare:

- a) predisporre il programma scientifico annuale e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione dell'Assemblea consorziale;
- b) propone al Consiglio di amministrazione le ricerche, la raccolta, la conservazione e la classificazione della documentazione archivistica e libraria;
- c) propone al Consiglio di amministrazione iniziative per la ricerca e le pubblicazioni sia di carattere storico sia divulgativo-didattico e scientifico;
- d) propone al Consiglio di amministrazione manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

Il parere del Comitato scientifico può essere sentito tutte le volte in cui gli organi di amministrazione del Consorzio lo ritengano opportuno.

Il suo parere è obbligatorio quando si tratti di deliberare sulla determinazione del materiale che può essere oggetto di consultazione, pubblicazione, esposizione e sulla destinazione del materiale all'atto di un eventuale scioglimento del Consorzio.

ART. 20 - IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore scientifico sovrintende all'attività scientifica dell'Istituto, curando in particolare l'esecuzione delle decisioni e la realizzazione dei programmi elaborati dal Comitato scientifico e di ogni altra deliberazione degli organi consorziali per quanto attiene all'attività scientifica.

Partecipa alle riunioni dei Direttori scientifici dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e ne riferisce al Consiglio di amministrazione.

Il compenso spettante al Direttore scientifico, ove previsto, è stabilito con la deliberazione di nomina.

ART. 21 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

L'attività di gestione amministrativa dell'ente è esercitata dal Direttore amministrativo in base agli indirizzi dell'Assemblea consorziale e in attuazione delle determinazioni del Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente, con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto e dai regolamenti. Ad esso sono altresì affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento.

Al Direttore amministrativo che svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione compete l'adozione degli atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi del Consorzio. In particolare, competono al Direttore amministrativo gli atti di:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi del Consorzio e per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi, nei limiti delle esigenze amministrative d'ufficio;
 - c) ordinazione dei beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione;
 - d) liquidazione di spese regolarmente impegnate ed ordinate;
 - e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
 - f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
 - h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - i) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale ove siano già predeterminate per legge o per regolamento.
- Il compenso spettante al Direttore amministrativo, ove previsto, è stabilito con la deliberazione di nomina.

ART. 22 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

L'organizzazione strutturale, volta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è articolata per uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati. L'attività di gestione deve informarsi ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per programmi;
- b) analisi dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) flessibilità della struttura e del personale.

Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono determinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 23 - PERSONALE

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi dello Stato. Il regolamento di cui all'articolo precedente deve disciplinare in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) trattamento economico;
- e) diritti, doveri, responsabilità e provvedimenti disciplinari;
- f) modalità organizzative della commissione di disciplina.

PARTE IV GESTIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 24 - CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione del consorzio deve garantire il pareggio del bilancio nell'ambito del conseguimento delle finalità statutarie.
2. Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.
4. Si applicano al consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità degli enti locali, in quanto compatibili. In particolare, nell'applicazione di tale criterio di compatibilità, negli istituti determinati dall'entità demografica dell'Ente, in considerazione delle finalità statutarie del

consorzio e delle effettive disponibilità in termini di risorse finanziarie ed umane del Consorzio, si recepiranno per analogia i parametri riferiti ai Comuni della fascia demografica minore.

ART. 25 - PATRIMONIO

1. Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli enti al proprio bilancio all'atto della istituzione e dai successivi trasferimenti.
2. I beni del consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 26 - PROGRAMMAZIONE

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel programma dell'attività dell'Ente predisposto dal Consiglio di amministrazione, inteso come strumento di programmazione generale, e nel bilancio pluriennale.
2. Gli schemi del programma e del bilancio pluriennale sono predisposti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore amministrativo, e approvati dall'Assemblea. Essi costituiscono allegati fondamentali del bilancio di previsione annuale.

ART. 27 - BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE

1. L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione, predisposto in pareggio e in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato dall'Assemblea, dopo aver acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, entro i termini previsti dalla legge.

ART. 28 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro i termini di regolamento dal Direttore amministrativo al Consiglio di amministrazione.
2. Il rendiconto viene adottato dal Consiglio di amministrazione entro i termini di regolamento e quindi sottoposto all'Organo di revisione per il parere di competenza.
3. Il rendiconto della gestione viene quindi presentato corredato del suddetto parere all'Assemblea per l'approvazione da parte di quest'ultima entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

ART. 29 - CONVENZIONI

1. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere la propria attività a enti locali non aderenti e ad altri soggetti.
2. Al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni il consorzio può stipulare convenzioni con altri enti locali, le quali possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni.

ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il consorzio ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria viene affidato dall'Assemblea.

PARTE V CONTROLLO INTERNO

ART. 31 - PRINCIPI DEL CONTROLLO

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e i documenti contabili dovranno essere predisposti in modo da favorire una loro lettura per programmi e obiettivi, onde consentire, oltre al controllo finanziario, anche quello economico-funzionale. La struttura di tali documenti contabili è determinata dal regolamento di contabilità. È facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della

gestione e i singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

ART. 32 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARI

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore scelto fra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili ovvero fra i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ovvero fra i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino non meno del 51% delle quote associative di cui all'art. 5.
2. L'attività del revisore, nonché le norme di incompatibilità, ineleggibilità, revoca e decadenza sono disciplinate dall'apposito Titolo del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali.
3. Il revisore partecipa alle sedute dell'Assemblea di approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché di approvazione del rendiconto della gestione. Può partecipare alle altre sedute dell'Assemblea e, se invitato con l'invio dell'ordine del giorno, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

PARTE VI

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 33 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione consorziale secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

PARTE VII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 34 - STATUTO

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. A esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Consorzio stesso.

Lo Statuto del Consorzio e le successive eventuali modifiche, fatto salvo quanto previsto all'art.5 in materia di modifica delle quote di contribuzione e rappresentanza, devono essere approvati, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 267/2000, dai Consigli degli Enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti delle rispettive Assemblee.

L'iter di modifica del presente Statuto è avviato su iniziativa del Consiglio d'Amministrazione e/o su iniziativa degli Enti consortili con la presentazione al Consiglio d'Amministrazione di relative proposte sottoscritte da almeno il 25% degli Enti stessi, essendo rappresentato almeno un terzo delle quote, ed è regolato dal seguente procedimento:

- a) il Consiglio di amministrazione prende in carico le proposte di modifica dello Statuto, comunicando all'Assemblea consortile, nella prima riunione utile, l'avvio del procedimento;
- b) il documento viene inviato a tutti gli Enti del Consorzio al fine di consentire la presentazione di ulteriori proposte e/o osservazioni nel termine di 60 giorni;
- c) scaduto il termine predetto il Consiglio di amministrazione procede alla rilettura dello Statuto alla luce delle osservazioni presentate e invia il testo aggiornato agli Enti consorziati per la definitiva approvazione da parte dei rispettivi consigli nella prima adunanza successiva al ricevimento e, comunque, nel termine di 120 giorni;
- d) il testo aggiornato si intende approvato avendo ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Assemblee degli Enti del consorzio risultando rappresentato oltre il 50% delle quote.
- e) l'esito della definitiva approvazione viene comunicato nella prima riunione utile all'Assemblea consortile che ne prende atto, costituendo la data della deliberazione quella di entrata in vigore delle modifiche apportate.

Al completamento della fase di approvazione lo statuto viene pubblicato sul sito dell'Istituto e adeguatamente pubblicizzato per consentirne l'effettiva conoscibilità.

ART. 35

REGOLAMENTI

Il Consorzio emana i regolamenti:

- a) sulle materie ad esso demandate dalle leggi o dallo Statuto;
- b) su tutte le altre materie di competenza per la gestione dei servizi che costituiscono i fini del Consorzio.

I regolamenti di competenza dell'Assemblea sono approvati a maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino non meno del 51% delle quote di cui all'art. 5.

ART. 36

DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.lgs. 267/2000 in quanto compatibili.

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL CONSORZIO

PREMESSO

- 1) che in data 9.5.96 gli Enti aderenti al Consorzio per l'Istituto Storico della Resistenza in provincia di Novara e in Valsesia "Piero Fornara" hanno proceduto alla trasformazione dello stesso ai sensi dell'art. 60 della legge 8.6.90, n.142;
- 2) che la nuova denominazione del Consorzio è "Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara"";
- 3) che lo Statuto in vigore è stato approvato da ciascun Ente consorziato unitamente alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90;
- 4) che in base all'esperienza acquisita si è ritenuto di procedere ad alcune modifiche dello Statuto e della convenzione in vigore.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono che il Consorzio è denominato "Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara"

ART. 2 - COMPITI E FINALITÀ

I compiti e le finalità sono quelli stabiliti dall'art. 2 dello Statuto del Consorzio stesso.

ART. 3 - DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente Convenzione in anni trenta a partire dalla data della presa d'atto del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea Consorziale. Alla scadenza del termine fissato, la durata della Convenzione può essere prorogata per altri trenta anni e così di seguito, mediante deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli degli Enti consorziati.

ART. 4 - RECESSO

Ciascun Ente ha facoltà di recedere dal Consorzio entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art. 4 dello Statuto.

Del recesso prende atto l'Assemblea consorziale nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 4 e ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consorziale, è consentita l'adesione di altri Enti locali al Consorzio.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti locali è approvata dall'Assemblea consorziale ai sensi dell'art. 4 dello Statuto del Consorzio.

ART. 6 - QUOTE DI RAPPRESENTANZA

Le quote di rappresentanza degli Enti consorziati sono correlate alle quote contributive e stabilite dall'art. 5 dello Statuto.

ART. 7 - QUOTE CONTRIBUTIVE

Le quote contributive annuali sono fissate nel modo seguente:

Provincia di Novara	19.090,00 euro
Provincia del VCO	19.090,00 euro
Comune di Novara	9.170,00 euro
Comune di Verbania	3.840,00 euro
Altri Comuni (in ragione della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento pubblicato):	
Comuni con meno di 1.000 abitanti	300 euro
Comuni tra 1.000 e 2.500 abitanti	350 euro
Comuni tra 2.500 e 5.000 abitanti	500 euro
Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti	750 euro
Comuni tra 10.000 e 15.000 abitanti	1.100 euro
Comuni oltre 15.000 abitanti	1.500 euro

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, a cura del Direttore amministrativo, trasmette agli Enti associati, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 142/90, l'elenco di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea.

Ciascun Ente ha diritto ad ottenere, su richiesta, copia di detti atti.

Agli Enti aderenti viene trasmessa copia della deliberazione con la quale viene adottato lo schema di bilancio al fine di consentire agli stessi di prevedere, nel proprio bilancio, la quota di partecipazione.

ART. 9 - ONERI FINANZIARI

Il Consiglio di amministrazione può stabilire di avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26.4.1983, n. 131.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE POPOLARE - DIRITTO DI ACCESSO

Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge 142/90 e nella legge 8.7.1990, n. 241, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso.

ART. 11 - ARBITRATO

Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere tra gli Enti associati, ovvero tra gli stessi e il Consorzio, in ordine alle attività concernenti i servizi oggetto del Consorzio ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, dovranno essere risolti da un Collegio arbitrale, composto da un Membro nominato da ciascuno degli Enti e da un Membro nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale viene presieduto dal componente scelto d'intesa tra le parti o dal componente nominato dal Presidente del Tribunale.

ART. 12 - NORMA DI RINVIO

Per gli Enti entrati a far parte del Consorzio in una data successiva, i rimandi contenuti nella presente convenzione agli articoli della L. 142/90, ora abrogata, si intendono automaticamente sostituiti con quelli del TUEL 267/2000.